



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-542/11**

**Staatssecretaris van Financiën  
contro  
Codirex Expeditie BV**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Merci in deposito temporaneo —  
Merci non comunitarie — Regime doganale di transito comunitario esterno — Momento  
dell'attribuzione di una destinazione doganale — Accettazione della dichiarazione in dogana —  
Svincolo delle merci — Obbligazione doganale»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013

*Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno — Merci in  
deposito temporaneo — Merci non comunitarie — Accettazione della dichiarazione in dogana —  
Momento del vincolo al regime doganale di transito comunitario esterno e dell'attribuzione di una  
destinazione doganale — Data di concessione dello svincolo delle merci*

*(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 4, punto 20, 37, § 2, 50, 67, 73 e 82, § 1)*

Gli articoli 50, 67 e 73 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che le merci non comunitarie, oggetto di una dichiarazione doganale accettata dalle autorità doganali ai fini del loro vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno e aventi la posizione di merci in custodia temporanea, sono vincolate a tale regime doganale e ricevono quindi una destinazione doganale nel momento in cui lo svincolo di dette merci è concesso.

È certo vero che l'articolo 67 del codice summenzionato prevede che, salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale. Tuttavia, la sola accettazione della dichiarazione non è sufficiente a fare cessare la custodia temporanea. L'articolo 37, paragrafo 2, del codice doganale dispone infatti che le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità restano soggette a controllo doganale per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l'articolo 82, paragrafo 1, di detto codice, finché esse non cambino posizione doganale.

Quanto al transito in questione, le merci possono essere in transito comunitario esterno unicamente quando ricorrano tutte le condizioni di tale transito. Infatti, la necessità o la possibilità per le autorità doganali di applicare le misure di verifica, di identificazione o di garanzia non consentono di ritenere che tutte le condizioni del regime del transito comunitario esterno possano essere soddisfatte unicamente attraverso l'accettazione della dichiarazione in dogana. Inoltre, la circostanza che le merci

ricadano nel regime del transito comunitario esterno soltanto a partire dal momento del loro svincolo discende dalla definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 20, del codice doganale, il quale pone in evidenza il fatto che il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione è adottato «per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata».

(v. punti 40-42, 46, 53-55 e dispositivo)